



PROTOCOLLO D' INTESA
TRA
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in Roma via Luigi Pianciani 32, 00185 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come **USR Lazio**

e

Università degli Studi di Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale Ostiense, 139, Codice Fiscale 04400441004, rappresentata dal Rettore Prof. Mario Panizza, di seguito indicata come **Roma Tre**

insieme indicati come “le Parti”

CONSIDERATO

il quadro normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed il quadro normativo italiano ed europeo sull'Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell'Apprendimento Permanente;

ed in particolare:

- ♣ la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
- ♣ il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il “Testo Unico delle disposizioni

legislative in materia di istruzione”;

- ✧ la Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- ✧ la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- ✧ il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive modificazioni;
- ✧ il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- ✧ il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l’Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- ✧ la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- ✧ il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- ✧ il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- ✧ la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” , ed in particolare l'articolo 2;
- ✧ il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di

orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";

- ▲ i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- ▲ Le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- ▲ il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- ▲ il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- ▲ la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- ▲ il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- ▲ il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

- ⤴ la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- ⤴ la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell’8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

visti

gli atti e le risoluzioni dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

ed anche

- ⤴ l’Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- ⤴ l’Accordo del 5 dicembre 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”;
- ⤴ linee guida nazionali sull’orientamento permanente MIUR 19 Febbraio 2014;
- ⤴ l’Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;

TENUTO CONTO

dell’opportunità di sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di altro profilo; nonché della rilevanza strategica delle politiche per incentivare percorsi utili all’acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni

di realizzare pienamente le proprie potenzialità, contribuendo in tal modo alla crescita culturale ed economica del Paese;

PREMESSO CHE

L'USR Lazio intende:

- ✧ curare come suo compito istituzionale l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- ✧ sostenere iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa; idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità, anche attraverso un orientamento che li renda consapevoli delle proprie scelte in ambito universitario atte a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi, e tra questi e l'apprendistato;
- ✧ promuovere la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni (Ministeri, Università, centri di ricerca, ecc.) che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale;
- ✧ collaborare con le Università del territorio per lo sviluppo delle competenze culturali, professionali e metodologico-didattiche dei docenti e dei dirigenti scolastici, tecnici e amministrativi, anche attraverso specifici percorsi di studio e di ricerca applicata;
- ✧ favorire la promozione di iniziative - rivolte a tutte le Istituzioni scolastiche pubbliche all'interno della Regione Lazio, siano esse statali o paritarie - di formazione, di dibattito, di informazione, di approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione e inserimento socio-culturale del Personale scolastico, e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici dipendenti;

Roma Tre

- ✧ è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro;
- ✧ ha quale compito istituzionale l'alta formazione e l'avvio degli studenti al mondo del lavoro ed intende concorrere, assieme alle istituzioni scolastiche, alla creazione di percorsi verticali efficaci allo sviluppo delle competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro;
- ✧ considera l'estensione dell'orientamento all'intero ultimo triennio della scuola superiore come un'opportunità utile a evitare dispersione e abbandono nei corsi universitari anche attraverso un più stretto collegamento con la realtà produttiva;
- ✧ ha le risorse e le competenze necessarie per avviare percorsi di formazione (Master di I e II livello e Corsi di Formazione e Alta Formazione) destinati alla qualificazione del Personale scolastico nei temi della didattica e dell'identità europea e per promuovere iniziative destinate alla formazione in servizio degli insegnanti;
- ✧ è in grado di attivare percorsi di orientamento e di sviluppo delle competenze con particolare riferimento al settore della Pubblica Amministrazione, e di costruire percorsi formativi articolati, oltre che sulla didattica frontale, anche in modalità di e-learning, di videoconferenza e in attività di laboratorio.

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche relativamente al POF, si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti denominati rispettivamente:

- A. attività finalizzate all'Alternanza Scuola-Lavoro;
- B. attività di stage e tirocini;
- C. formazione del Personale della Scuola.

Con specifico riferimento all'ambito

A. Attività finalizzate all'Alternanza Scuola-Lavoro

le Parti intendono:

- ✧ incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi;
- ✧ progettare e sostenere percorsi formativi integrati scuola-università;
- ✧ favorire la collaborazione tra tutti gli ordini di scuola secondaria e l'Università in funzione di un efficace orientamento degli studenti in uscita dalle scuole secondarie.

Con specifico riferimento all'ambito

B. Attività di stage e tirocini

le Parti intendono:

- ✧ supportare le Istituzioni Scolastiche nell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro (ASL) e favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di riferimento.
- ✧ progettare e sostenere stage e tirocini di formazione ed orientamento in favore di studenti, disciplinati da specifiche Convenzioni, per Progetti Formativi di reciproco interesse e concordati tra le Parti in attuazione alla normativa vigente.

Con specifico riferimento all'ambito

C. Formazione del Personale della Scuola

le Parti intendono:

- ✧ attivare, di comune intesa, progetti di stage formativi costruiti sulle esigenze delle Istituzioni scolastiche della Regione Lazio interessate ad una più elevata qualificazione professionale dei docenti nei temi della didattica e dell'identità europea;
- ✧ rispondere, di comune intesa, ai bisogni formativi specifici del Personale delle Istituzioni scolastiche della Regione Lazio, attraverso la strutturazione di corsi di

formazione ed alta formazione che valorizzino le competenze acquisite attraverso le esperienze lavorative e che soddisfino la richiesta di aggiornamento e approfondimento disciplinare, didattico e professionale;

- ♣ promuovere e sostenere la partecipazione attiva dei Dirigenti e dei Docenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Lazio a percorsi formativi di elevata qualificazione con il comune obiettivo di sviluppare un'adeguata preparazione e specializzazione delle professionalità impegnate nell'istruzione degli adulti;
- ♣ promuovere il gemellaggio tra Istituzioni scolastiche di diversi Paesi al fine di realizzare un comune progetto didattico internazionale, anche con il confronto tra differenti modelli scolastici, così da divulgare le possibilità offerte dalla Didattica 2.0 nei sistemi tradizionali;
- ♣ condividere la ridefinizione dei compiti assegnati alle diverse figure professionali operanti nel settore dell'istruzione degli adulti ed assicurare stabilità e continuità al sistema attraverso la formazione del Personale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto dell'Intesa)

Il presente Protocollo ha per oggetto:

- ♣ la progettazione ed il sostegno di percorsi in alternanza scuola-lavoro, destinati agli studenti delle scuole secondarie superiori del Lazio, in differenti strutture, tra cui:
 - Il Sistema Bibliotecario di Ateneo
 - Roma Tre Radio
 - Teatro Palladium
 - Dipartimenti e Scuole
 - Laboratori e Centri di Ricerca e Servizi

- ✧ la progettazione ed il sostegno di stage e tirocini presso le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio, nell'ambito della formazione, del supporto scolastico, dell'orientamento, del tutoraggio, della riqualificazione dell'ambiente scolastico e in altri ambiti di interesse successivamente individuati e concordati tra le Parti, disciplinati da specifiche Convenzioni Quadro con gli Istituti scolastici della Regione.
- ✧ la formazione in prospettiva europea del Personale delle Istituzioni scolastiche della Regione Lazio e ogni iniziativa che le Parti intraprenderanno per la sua realizzazione, tra cui:
 - pianificazione e gestione di percorsi formativi
 - organizzazione di conferenze, seminari, workshop e laboratori
 - promozione e diffusione dei progetti formativi
 - accesso ai dati messi in rete dall'USR Lazio a fini di ricerca, monitoraggio e progettazione.

Articolo 2

(Durata dell'Intesa)

La presente Intesa ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi prima.

Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 3

(Impegni)

L'USR Lazio si propone di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze formative, a fini di ricerca e progettazione di modelli didattico-sperimentali.

Roma Tre si dichiara disponibile a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente Protocollo, su richiesta dell'USR Lazio, così da consentirne la rilevazione in funzione della verifica della partecipazione ai progetti e del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4

(Risorse per l'Intesa)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Art. 5

(Commissione Paritetica)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 3 rappresentanti dell'USR Lazio e 3 rappresentanti di Roma Tre.

Articolo 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 7
(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.

Roma, 17 gennaio 2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL RETTORE

Prof. Mario Panizza

Firmato digitalmente da
MARIO PANIZZA

MIUR - USR LAZIO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gildo De Angelis

Firmato digitalmente da
DE ANGELIS GILDO